

Cagliari 24 luglio 2015

COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Comitato Regionale Sardegna

IL GIUDICE UNICO REGIONALE

- visto il referto arbitrale in data 21.06.2015 redatto dal sig. Giorgio Pintore, Commissario di campo, nella partita svoltasi a Sassari e provincia in data 21.06.2015 in occasione del "21 Trofeo C.B. Sassari";

- letta la successiva nota di comunicazione ricevuta il successivo 22.06.2015 da codesto Organo di Disciplina a firma della Presidenza Regionale F.I.B.;

- considerato che, dal punto di vista procedurale, la denuncia in questione è da ritenersi ricevibile e tempestiva giacché inoltrata in ossequio alla forma e al termine contemplati dall'art. 6, 2° e 3° comma del Regolamento di Giustizia e Disciplina (R.G.D.) della F.I.B.;

PREMESSO CHE

- il referto di gara sottopone all'attenzione di codesto organo giudicante la condotta posta in essere dal tesserato Coroforo Giovanni presso la ASD CB Concordia di Sassari (tessera c 351012);

- dall'esame testuale del referto di gara si prende atto che il tesserato abbia posto in essere un comportamento non conforme alle prescrizioni regolamentari, rivolgendo al Commissario di Campo in maniera oltremodo offensiva;

visto lo Statuto della Federazione Italiana Bocce, in particolar modo gli artt. 6 e 18;

visto il Regolamento Organico all'art. 16;

visto il Codice di Comportamento sportivo agli artt. 1,2,3,5,7 e 9;

visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina,

CONSIDERATO CHE

- la condotta del sig. Coroforo Giovanni, con particolare riferimento al linguaggio utilizzato nei confronti del Commissario di Campo nonché alla turbativa recata alla gara, è contraria alle disposizioni regolamentari integrando le ipotesi previste dall'art. 19, comma 3, lett d,g, del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

- nonostante la gravità del fatto, l'incolpato non risulta avere precedenti disciplinari;

PER QUESTI MOTIVI

preso atto che i fatti descritti, anche a seguito di compiuta istruttoria, appaiono provati,

APPLICA

a) a **Coroforo Giovanni**, ASD CB Concordia Sassari (tessera n. C 351012) la sanzione della SQUALIFICA PER MESI 1;

Cagliari 24 luglio 2015

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

b) alla **Società Asd CB Concordia Sassari** la MULTA DI € 154,94 ai sensi dell'art. 19, comma 7

Si trasmette alla Segreteria Regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Cagliari, 24 luglio 2015

(Il Giudice Unico Regionale)

avv. Nicola Norfo

